

**DELIBERA N. 3/2019/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO GLOBO S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE nell'art. 4 lett. b) e c) del d.lgs n. 177/05, come modificato dal d.lgs n. 44/10.**

**OGGETTO:** Proposta di sanzione alla società radio globo s.n.c. esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 lett. b) e c) del DLGS 177/05 e ss mm.

### **IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 16 aprile 2019 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

**VISTA** la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

**VISTA** la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

**VISTO** il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

**VISTA** la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

**VISTA** la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la

tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

**VISTA** la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l'esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

**VISTA** la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

**VISTA** la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**VISTO** l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

**VISTA** la convenzione tra il Co.Re.Com. e l'AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 1 con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 22, è stato conferito all'Ing. Vincenzo Ialongo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, l'incarico di Direttore del Servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”

**CONSIDERATO CHE:** In data 13 marzo 2019 è pervenuta all'AGCOM segnalazione prot. n. 0108739, trasmessa a questo Co.Re.Com in data 19 marzo 2019, prot. n. 0007533, in forza di competenza generale alla verifica e all'accertamento di eventuali violazioni della normativa di settore da accertarsi a carico dell'emittente Radio Globo srl.

I soggetti denunciati, nelle persone dei sig.ri parlamentari firmatari come in atti, ha lamentato che il giorno 7 settembre 2018, nel corso della trasmissione radiofonica “The morning show” sull'emittente Radio Globo, il conduttore Roberto Marchetti avrebbe dichiarato: “...sotto casa mia due trentacinquenni pomiciavano, mi fermo a guardare perché o non siamo abituati o semplicemente non è normale e provavo anche un certo disgusto”.

Nel prosieguo della diretta radio inoltre, è intervenuta un'ascoltatrice “per spiegare al conduttore che esternare tali concetti significa avallare insulti omofobi o atti di violenza nei confronti di due ragazzi gay che decidono di tenersi la mano per strada, sottolineando inoltre come una simile frase nessuno la rivolgerebbe mai nei confronti di una coppia etero”.

A tali contestazioni, il conduttore testualmente ha risposto “e sti cazzo? Non me ne frega niente”, accentuando il sentimento di ribrezzo alla vista di due uomini che si baciano ed esplicitando che, immedesimandosi in

quella situazione, avrebbe sentito il proprio diritto a difendere la propria eterosessualità testualmente ripetendo: *“Io personalmente quando vedo due uomini baciarsi provo un senso di ribrezzo”*.

I soggetti denunciati ha ritenuto che *“...Siffatte esternazioni all'interno di un programma radiofonico molto seguito dal pubblico non solo offendano la dignità delle persone appartenenti alla comunità LGBT (lesbiche, gay, bisex, trans), le quali proprio in quanto minoranza vivono con difficoltà la possibilità di poter esternare le proprie effusioni in pubblico, ma legittima l'utilizzo di un linguaggio discriminatorio, mascherandolo per libertà di opinione. Tale linguaggio è invece pernicioso e può avere effetti reali dannosissimi, tanto da favorire la degenerazione in atti di violenza contro le persone omosessuali, ed avere effetti psicologici estremamente negativi sugli adolescenti LGTB, ferendoli nel profondo. Aggiungiamo, che a nostro modo di vedere, l'utilizzo di questo linguaggio e il reclamarlo addirittura quale proprio diritto, offende il Paese intero, coprendolo di vergogna...”*

Hanno rammentato, inoltre, che *“...lo speaker in questione si era già reso noto in passato per il suo linguaggio offensivo, attraverso dichiarazioni profondamente sessiste, anch'esse rivendicate come un suo diritto, e che all'epoca dei fatti scatenarono forti polemiche...”*

Per tali motivi hanno chiesto l'avviamento di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente radiofonica chiedendo di vigilare sulla conformità alle norme di settore del linguaggio utilizzato all'interno della trasmissione

**CONSIDERATO ALTRESI'**: che in data 9 aprile 2019 l'emittente faceva pervenire memoria difensiva, prot. n. 0010137, del 9 aprile 2019, agli atti di questo ufficio. L'emittente si è difesa assumendo che *“...La peculiare tipologia dell'argomento trattato all'interno della puntata incriminata, debba intendersi quale forma di libera manifestazione di pensiero e opinione su uno specifico episodio di vita quotidiana che, peraltro, abbraccia un tema piuttosto delicato, e in relazione al quale tutti i principali media, anche nazionali, dedicano ampio spazio. Secondo la scrivente, la Radio “è (e deve essere) una forma di libera espressione, anche qualora veicoli il pensiero di una persona che la pensa in modo diverso rispetto al sentimento comune o al politically correct” e che “qualsiasi persona, incluso uno speaker radiofonico, che espone una propria e personalissima opinione rispetto ad un episodio, magari utilizzando termini poco eleganti quali disgusto o ribrezzo, non sta affatto legittimando l'omofobia”*.

Ha concluso la propria difesa assumendo: *“la Radio rivendica – in nome della insopprimibile libertà di stampa e di opinione – il diritto di consentire che un proprio speaker, così come qualsiasi altro ascoltatore manifesti la libertà di dichiararsi eterosessuale e di esprimere i propri gusti sessuali su episodi specifici.”*

**RITENUTO CHE** la difesa dell'emittente si è limitata, *sic et simpliciter*, ad invocare la libertà di espressione omettendo di considerare che la libertà di espressione incontra il limite invalicabile dei diritti fondamentali della persona;

**RAVVISATA** la violazione delle norme di cui all'art. 4 lett. b) e c), del d.lgs n. 177/05, così come modificato dal d.lgs n. 44/10, secondo cui è necessario garantire: *“la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo” e “la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non*

*inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti”;*

**RILEVATO ALTRESI'** che la violazione delle predette norme è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione", con l'irrogazione di una sanzione amministrativa della somma da 5.164 euro a 51.646 euro.

**RITENUTO** opportuno dover formulare proposta di sanzione per la violazione rilevata;

**RITENUTO ALTRESI'** di valutare positivamente, ai fini della proposta di sanzione, che l'emittente ha ammesso, scusandosi “ancora una volta”, che la terminologia usata dallo speaker è stata “sgarbata e poco elegante”.

**UDITO** il parere favorevole del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio, ing. Vincenzo Ialongo;

### **DELIBERA**

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società Radio Globo srl con sede legale in via Farfa 11 – 00142 Roma, C.F 07530750582., esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale Radio Globo, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 lett. b) e c), del d.lgs n. 177/05, come modificato dal d.lgs n. 44/10 nella misura di euro 5.164 euro (euro cinquemilacentosessantaquattro/00), pari al minimo edittale.
2. Di dare mandato al direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia con delega alla responsabilità del Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 16 aprile 2019

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Michele Petrucci